Collegio Sindacale

Le Linee guida del CNDCEC per i sindaci-revisori

L'applicazione obbligatoria dei principi di revisione ISA (Italia) a tutti gli incarichi di revisione contabile, ha fatto emergere alcune criticità operative – derivanti dalla posizione peculiare del Collegio sindacale quale organo incardinato nella governance societaria – rispetto alle quali il CNDCEC ha fornito un primo set di indicazioni di prassi con il documento "Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia", pubblicato a luglio 2016.
Le "Linee Guida" in esame si compongono di sette documenti che analizzano alcune aree maggiormente critiche delle attività del sindaco-revisore. I temi approfonditi nelle Linee guida sono i seguenti:

1. Attività preliminari all'accettazione dell'incarico;
2. Organizzazione del Collegio sindacale;
3. Sinergie;
4. Primi incarichi di revisione e saldi di apertura - i rapporti tra il Collegio sindacale incaricato della revisione ed il precedente incaricato della revisione;
5. Verbalizzazione e documentazione;
6. Continuità aziendale;
7. Eventi successivi: aspetti teorici e pratici.

Principi di Revisione

Circolarizzazione procedura chiave per la revisione dei crediti

Con la circolarizzazione il revisore legale acquisisce elementi probativi relativi all'attendibilità di specifiche voci di bilancio (quali clienti, fornitori e banche). Con particolare riferimento ai crediti, la procedura prevede la richiesta di conferma scritta ai clienti, selezionati a campione. Il revisore deve mantenere il controllo sul processo durante le varie fasi, dall'invio delle lettere alla verifica delle risposte. Per le richieste di conferma rimaste senza risposta, il revisore deve effettuare le cosiddette procedure alternative che possono includere l'esame dei pagamenti ricevuti dall'azienda successivamente alla data di riferimento della conferma ovvero il controllo dei crediti sulla base dei documenti relativi alle operazioni che li hanno originati.
L'attività di circolarizzazione deve essere svolta anche dal Collegio sindacale incaricato della revisione legale mentre, in presenza del revisore legale esterno, l'organo di controllo è esonerato dalla verifica dei crediti verso i clienti.

Revisione Legale

Registro dei revisori legali

Con una nota pubblicata il 10 ottobre 2016, sul portale della revisione legale, il MEF, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, ha dato notizia dell'avvenuto aggiornamento del Registro dei revisori legali e, in specie, della formazione delle Sezioni A e B.
L'art. 8 del DLgs. 39/2010 (nella versione in vigore fino al 4 agosto 2016) aveva stabilito che il Registro dei revisori legali fosse composto da due sezioni, la prima dedicata ai revisori attivi e la seconda dedicata ai revisori inattivi, cioè i soggetti che non avevano assunto incarichi di revisione legale o che non avevano collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione per 3 anni consecutivi.
Il DLgs. 135/2016 ha sostituito interamente la citata disposizione, eliminando la predetta distinzione: ora l'art. 8 del DLgs. 39/2010, nella versione in vigore dal 5 agosto 2016, prevede l'istituzione:
- della Sezione A, dedicata ai soggetti che svolgono attività di revisione, che collaborano a un'attività di revisione in una società di revisione o che hanno svolto le predette attività nei 3 anni precedenti;
- della Sezione B, dedicata ai soggetti che non svolgono concretamente attività di revisione, ma che possono svolgere attività professionali diverse, quali incarichi sindacali, perizie o attestazioni previste dal codice civile.
La nota del MEF ha, inoltre, evidenziato che i revisori legali iscritti nella Sezione B del Registro non possono assolvere, in relazione al tirocinio, la funzione di "dominus" per aspiranti revisori legali.

Revisori legali - Comunicazione dell'indirizzo PEC entro il 30.11.2016

Entro il 30.11.2016 i revisori legali / società di revisione devono dotarsi di un indirizzo PEC e provvedere a comunicarlo al relativo Registro, utilizzando l'apposita "area riservata" disponibile sul sito Internet del MEF – Ragioneria Generale dello Stato.
L'adempimento non interessa coloro che già in passato hanno effettuato detta comunicazione al Registro (salvo il caso in cui nel frattempo l'indirizzo sia cambiato).